



**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.2
PIANI URBANI INTEGRATI [M5C2I2.2]**

COMUNE DI CATANIA

N. 498 di Repertorio-----

CONTRATTO PER I SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OS24) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.19) PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DI AREE E SPAZI PUBBLICI.-----

LOTTO GEOGRAFICO 6 - Messina - Catania - Palermo

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2

CLUSTER ASSEGNATO 5

PIANO URBANO INTEGRATO CITTA' METROPOLITANA DI "CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI";

DENOMINAZIONE INTERVENTO:

Realizzazione del nuovo Parco di Librino. Realizzazione di spazi sportivi ed attrezzature in ampliamento del campo di RUGBY".

IMPORTO APPALTO € 40.546,19 OLTRE IVA COME PER LEGGE.

C.I.G. A0146F61E6 - CUP D62J22000070001-----

Documento informatico firmato digitalmente, che sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe degli interessati, ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016.-----

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di dicembre nei locali siti in Piazza Duomo, 3 - Palazzo degli Elefanti, avanti a me Dott.ssa Rossana Manno, Segretario Generale del Comune di Catania, autorizzata al rogito dei contratti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/00 TUEL sono presenti:-----



1) da una parte l'ing. **Biagio Bisignani** nato a Catania il 26/06/1967, Direttore della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio – Urbamet a seguito Provvedimento del Sindaco n. 03/833 emesso in data 20/12/2019 il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta per quest'atto, codice fiscale: 00137020871 nel prosieguo dell'atto "**Soggetto Attuatore**";-----

2) dall'altra l'ing. **Stefano Giovanni Sudati**, nato a Milano il xxxxxxxxxx codice fiscale SDTSFN77C24F205G, domiciliato per la carica in Milano - Via Sansovino, 4 - C.A.P. 20133 - il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Rappresentante della società **CONTECO CHECK S.R.L.** con sede in Milano, in Via Sansovino, 4 - C.A.P. 20133, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, Monza Brianza, Lodi, in data 01/07/1994 al numero MI-1447764 partita I.V.A. 11203280158. -----

La predetta impresa di seguito verrà indicata, per brevità, "**Appaltatore**";-----

I componenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario Generale sono certo mediante accreditamento delle generalità tramite documento di identità, intendono procedere alla stipula di quest'atto, per cui d'accordo fra loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni-----

SI PREMETTE

- che i Piani Urbani Integrati "**PUI**" sono inseriti nella linea progettuale Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.2. "Piani Urbani Integrati" [M5C2I2.2], del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia "**PNRR**", approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;-----

- che l'art. 21 del Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 - convertito con modificazioni - dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, individua le Città Metropolitane quale soggetto deputato all'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di obiettivi volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, alla rigenerazione, alla rivitalizzazione economica e disciplina, altresì, le modalità di attuazione ed i criteri di selezione dei relativi progetti, ai fini della successiva ammissione a finanziamento e assegnazione delle relative risorse; -----

che le Città Metropolitane hanno, pertanto, proceduto ad individuare gli interventi finanziabili per investimenti in progetti relativi ai PUI all'interno della propria area urbana, tenendo conto



delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana e a presentarli al Ministero dell'Interno - "**Amministrazione Titolare**"- in conformità al modello approvato con Decreto del Ministro dell'Interno del 6 dicembre 2021; ----- che con successivo Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 22 aprile 2022, si è provveduto all'assegnazione delle risorse ai Soggetti Attuatori per ciascun progetto integrato ammesso a finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte, ed è stato quindi approvato l'elenco definitivo dei PUI;-----

- che al fine di accelerare l'attuazione degli interventi ricompresi in ciascun PUI – di seguito "**Interventi**"- l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da **Invitalia**, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;-

- che previa pubblicazione del bando di gara tender_ 491 del 30/09/2022, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29/09/2022 e pubblicato sulla stessa al n.542494-2022 del 05/10/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale n. 115 del 03/10/2022, sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la "**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, NONCHE', SE DEL CASO, DELL'ART. 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OS24) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.19)** per la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree e spazi pubblici di seguito "**Procedura**"; -----

- che la suddetta Procedura è stata indetta da **Invitalia**, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., più accordi quadro multilaterali – di seguito "**Accordi Quadro**";-----

- che i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi di loro competenza;-----

- che la Procedura è stata suddivisa da **Invitalia** in 7 lotti geografici ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:-----



- ✓ Sub-Lotto Prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; -----
 - ✓ Sub-Lotto Prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti; -----
 - ✓ Sub-Lotto Prestazionale 3: Lavori;-----
 - ✓ Sub-Lotto Prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo del Codice dei Contratti;-----
 - ✓ Sub-Lotto Prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale, statico ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti;-----
- che con provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0024996 del 26/01/2023, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. 6, il Sub-lotto Prestazionale 2 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come *sub* Allegato 1 all'Accordo Quadro; -----
- che in corso di gara, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara, secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati – di seguito "**Cluster**"- ; -- che l'Accordo Quadro tra Invitalia e gli Appaltatori ha come oggetto le prestazioni di cui al Sub - lotto Prestazionale 2 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 6
- Messina - Catania - Palermo;-----
- che per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai predetti documenti;-----

- che per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione, “**OdA**” che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 2;----- che all’Appaltatore risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 6 – Messina - Catania Palermo, Sub-Lotto Prestazionale 2, è stato assegnato il Cluster 5 ricadente all’interno del predetto Lotto Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore; -----
- che il Soggetto Attuatore intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso;----- che il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l’articolo 32, comma 12 del Codice dei Contratti;-----
- che per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stato emesso dal Soggetto Attuatore lo specifico **OdA n. 15 del 26/09/2023**;----- che il Soggetto Attuatore ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico - “**Contratto Specifico**” - ; -----
- che in sede di gara, il legale rappresentante e i componenti l’organo di amministrazione hanno reso dichiarazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 67 decreto legislativo 159/2011 - di insussistenza nei propri confronti delle cause di decadenza, di sospensione e divieto, nè di situazioni cui all’art.84 - comma - 4 e all’art.91 comma 6 del medesimo decreto legislativo, pertanto non sussistono cause ostative alla stipula del Contratto Specifico. Conseguentemente, il presente Contratto Specifico, per l’ipotesi in cui successivamente alla conclusione dello stesso, dovessero essere rilasciate eventuali certificazioni con contenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale instaurato, prevede un’apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile; -----
- che l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi



comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;-----

- che l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico e nell'Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore;-----

- che l'Appaltatore secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha prodotto le polizze assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore o di terzi compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell'esecuzione dell'appalto; -----

PREMESSO QUANTO SOPRA

le parti convengono e stipulano quanto appreso in unico contesto con la superiore narrativa che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente contratto.-----

Articolo 1 - Premesse ed allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:-----

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;-----
- l'Accordo Quadro - Lotto Geografico 6 - Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di verifica della Progettazione - **CIG A0146F61E6**, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;-----
- **l'Oda n. 15 del 26/09/2023** del Contratto Specifico e relativi allegati, tra cui la documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento;-----
- le Condizioni Particolari allegate al presente documento.-----

2. I richiamati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ma non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati agli



atti del Soggetto Attuatore. -----

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.---
4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. -----

Articolo 2 - Definizioni

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.-----
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. -----
3. Il presente Contratto Specifico è regolato:-----
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;-----
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;-----
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 di seguito "**Regolamento**", ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;-----
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;-----
 - dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge



- 11 settembre 2020, 120; -----
- dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni *Bis*) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108; -----
 - dal decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79; -----
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.-----

Articolo 3 - Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Servizi di verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice dei Contratti – della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e/o definitiva e/o esecutiva, propedeutici alle procedure di affidamento dei lavori relativi agli interventi di cui al Sub-Disciplinare 2 – Allegato B.2 al Disciplinare Unico – per la realizzazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione ecosostenibile di aree urbane, nonché di aree ed elementi di valore culturale e paesaggistico, attraverso la creazione di nuovi spazi verdi o la riqualificazione di spazi verdi preesistenti, l'efficientamento energetico e idrico di arredi e attrezzature che consentono un miglior uso della città.-----
2. Il contratto ha per oggetto l'incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito indicati: -----
 - a. **Servizi di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)**
Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente; -----
 - b. **Servizi di verifica della Progettazione definitiva (PD)** -----
Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente; -----
 - c. **Servizi di verifica della di Progettazione esecutiva (PE)** -----
Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 16 delle Condizioni Generali, cui



si rinvia espressamente;-----

3. I predetti servizi dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati. -----
4. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari. -----
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio. -----
6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al Direttore dell'Esecuzione "DEC" per i relativi provvedimenti.-----
7. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede.-----
8. E' designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, l'arch. Salvatore Basile.-----

Articolo 4

Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche

Responsabili per le attività contrattuali

La persona fisica incaricata del coordinamento del gruppo di lavoro di verifica ed esperto nella categoria E.19 è l'ing. Irene Bino, iscritta all'ordine degli ingegneri della provincia di Milano al n. 25940 - C.F. BNIRNI75R47F205V – Consulente della società Conteco Check S.r.l.-----
Compito di detto referente sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.-----

Articolo 5 - Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali



Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, sono le seguenti:-----

- **Coordinatore del gruppo di lavoro e di verifica esperto per la categoria E.19;**-----

l'ing. Irene Bino, iscritta all'ordine degli ingegneri della provincia di Milano al n. 25940 - C.F. BNIRNI75R47F205V – Consulente della Conteco Check S.r.l.-----

Geologo - Gabriele Anselmi, iscritto all'Ordine dei Geologi della Lombardia al n. 573, C.F. NSLGRL57S05G388W Consulente della Conteco Check S.r.l.-----

Agronomo - Davide Lini, iscritto all'Ordine Nazionale degli Agronomi della provincia di Mantova al n. 269 C.F. LNIDVD75A01E897U Consulente della Conteco Check S.r.l. .-----

Articolo 6 - Collaboratori

L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.-----

Articolo 6 bis - Rischi da Interferenza nell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, con nota prot. 481941 del 20/11/2023, il Direttore della Direzione Urbanistica del Territorio, ha dichiarato che l'esecuzione del presente appalto risulta priva di rischi da interferenza e quindi che non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I.-----

Articolo 7

Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/Direzione Lavori/CSE/Attività di supporto alla progettazione

1. L'Appaltatore, nell'espletare l'incarico dovrà attenersi a quanto segue:-----



- a. **Servizi di verifica della progettazione definitiva;**-----Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 16 e 18 e nelle condizioni Particolari.-----
- b. **Servizi di verifica della Progettazione esecutiva.**-----
Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 17 e 18 e nelle condizioni Particolari;-----
2. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore, il quale si riserva la facoltà di accettarle.-----
 3. L'appaltatore dovrà attenersi alle modalità di esecuzione contenute nel crono programma.-----
 4. L'Appaltatore sarà direttamente responsabile del mancato rispetto da parte dell'Impresa ausiliaria di cui si è avvalsa per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, dell'obbligo dalla stessa assunto di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto tali requisiti e le relative risorse, come meglio indicati nel contratto di avvalimento.-----
 5. I predetti servizi riguarderanno interventi volti al recupero e rifunzionalizzazione di aree pubbliche, preesistenti tramite connessione nonché la realizzazione e/o riqualificazione di percorsi pedonali, ciclopeditoni al fine di migliorare l'accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di aree cittadine.-----
 6. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.-----

Articolo 7 bis - Divieto "Pantouflage o Revolving doors"

L' appaltatore con nota del 21/11/2023, dichiara - ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001 - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi - e si impegna a non attribuirne - ad ex dipendenti dell'amministrazione comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per un triennio dalla cessazione del rapporto di lavoro, inerenti l'oggetto del presente appalto (divieto di Pantouflage o Revolving doors).-----

Articolo 8 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto. -----
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.-----

Articolo 8 bis - Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" sottoscritto in data 12/07/2005 tra Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, la Regione Siciliana, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, l'INAIL, e l'INPS, al quale ha aderito il Comune di Catania con Deliberazione di Giunta Municipale n. 516 del 29/06/2011. -----
2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "*filiere delle imprese*", senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al

precedente comma 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.-----

Articolo 9 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto:-----

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)-----

1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.-----

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite e stabilite dall'art. 11 delle Condizioni Generali.-----

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.-----

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità-----

1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 "**relazione di genere**" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di



mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. -----

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "*relazione di genere*" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. -----

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 21. -----

1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021: certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.-----

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "*relazione di genere*" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.-

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.---

1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Diversamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 2, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione



giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile. -----

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.-----

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile-----

1.6 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.-----

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone-----

1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestones associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. -----

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.-----

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, previste dall'articolo 10 delle predette.-----

Articolo 10 - Obblighi generali del Soggetto Attuatore

Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.-----

Articolo 11 - Termini e durata del contratto

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.-----

2. L'esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 19 delle Condizioni Generali.-----

3. Per l'esecuzione dei servizi accessori alla progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:-----

a. entro tre giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto Specifico, dovrà essere trasmesso il "*Piano delle verifiche e dei controlli*" dell'attività di verifica;-----

b. entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla formale comunicazione di avvio dell'esecuzione, dovrà essere formalizzato il rapporto di verifica intermedia sulla progettazione redatto in contraddittorio con il progettista, dal quale dovranno risultare eventuali non conformità e osservazioni;-----

Sarà facoltà dell'Appaltatore formalizzare - in tale periodo temporale - ulteriori rapporti di verifica in contraddittorio con il progettista, utili ad anticipare al progettista stesso eventuali non conformità o osservazioni rilevate sulla documentazione progettuale. Tutte le non conformità ed osservazioni eventualmente censite in tali rapporti di verifica dovranno comunque esser registrate anche nel rapporto di verifica intermedia con le eventuali integrazioni documentali e riscontri già prodotto dal progettista;-----

c. entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di formale consegna del progetto completato revisionato per ottemperare alle eventuali prescrizioni del verificatore di cui al rapporto di verifica intermedia, dovrà essere formalizzato il rapporto conclusivo di verifica.-----

4. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura

prevista dal presente Contratto Specifico.-----

5. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore di agire per il risarcimento del danno. -----

6. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 23 e 24 delle Condizioni Generali.-----

7. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 22 delle Condizioni Generali.-----

8. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.-----

9. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.-----

Articolo 12 - Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione

1. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, recante *Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*», emanato dal Ministero della Giustizia, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate **all'OdA n. 15 del 26/09/2023**. Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. Il Soggetto Attuatore, nel rispetto di

- quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico. -----
2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico relativo al **Servizio di verifica della Progettazione definitiva** è pari ad **€. 40.546,19** (quarantamilacinquecentoquarantasei/19), oltre IVA e oneri di legge.-----
 3. Il corrispettivo, determinato a **“corpo”**, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto Specifico.-----
 4. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.-----
 5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all’articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1, del Codice Civile. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall’articolo 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 e delle normative vigenti.-----
 6. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte

- effettuati a qualsivoglia titolo.-----
7. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.-----
 8. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc. tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
 9. All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione.-----
 10. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente a quanto previsto all'articolo 41 delle Condizioni Generali.-----
 11. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del Contratto Specifico nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.-----

12. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 33 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale, tale anticipazione verrà progressivamente recuperata mediante compensazione sui pagamenti successivi. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali. -----
13. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia:-----
14. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.-----
15. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:-----

12 bis - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.-----
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----
3. Il presente Contratto Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.-----
4. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato:-----



IBAN: IT 80Q010300160600000068900 – Monte Paschi di Siena S.p.A. – Milano;-----

I soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono:-----

- Angelo Antonio De Prisco nato a Savona (SV) – codice fiscale DPRNLN51P06L4800;-

- Alessandro Simone Sudati nato a Milano – codice fiscale SDTLSN81R18F205G;-----

- Stefano Giovanni Sudati nato a Milano – codice fiscale SDTSFN77C24F205G.-----

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. -----

5. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge. -----
6. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.-----
7. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali.-----

Articolo 13

Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore

Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 35 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.-----

Articolo 14

Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione e previdenza

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi

nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.-----

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.-----
3. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 39 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.-----

Articolo 15 - Garanzie ed Assicurazione

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante fideiussione n. 000335/114051121 in data 18/10/2023 rilasciata da Groupama Assicurazioni con sede a Roma, per un importo pari ad € 7.567,54, con durata fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2 della stessa polizza fideiussoria.---
2. L'importo della garanzia - e del suo eventuale rinnovo - è ridotto del 50 per cento all' Appaltatore al quale è rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.-----
3. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato secondo quando previsto dalla normativa in vigore e secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sua completa reintegrazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Soggetto Attuatore. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo il Soggetto Attuatore ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Specifico, ai sensi dell' art. 1456 del Codice Civile.-----



La fidejussione deve prevedere espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile ed inoltre l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta del Soggetto Attuatore.-----

Si conviene fra le parti che la durata indicata nella polizza fideiussoria deve ritenersi puramente presuntiva e l'appaltatore si obbliga a compiere, nei confronti della Groupama Assicurazioni, che ha emesso la fidejussione, tutti gli incumbenti necessari per prolungare l'efficacia di essa sino ad un mese dopo il rilascio della certificazione di buon esito del servizio.-----

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 38 delle Condizioni Generali.-----

4. L'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa per danni di esecuzione per Responsabilità verso terzi unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio n. F2300022466-LB da "WIDE Group" con scadenza in data 30/11/2023 in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 34 delle Condizioni Generali.-----
5. L'Appaltatore ha prodotto altresì una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "*responsabilità civile generale*" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento alle prestazioni del presente contratto .-----
6. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'Appaltatore.-----
7. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore.-----

8. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto specifico-----

9. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.-----

Articolo 16 - Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali. -----

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.-----

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l'applicazione delle penali.-----

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.-----

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.-----

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e



qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati. -----

Articolo 17 - Subappalto

Per l'esecuzione del presente contratto specifico l'Appaltatore non potrà avvalersi del subappalto.-----

Articolo 17 bis - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, ed il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Catania, approvato con Deliberazione della Giunta n. 5 del 21/01/2014 e ss.mm.ii., consultabile sulla Sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale del Comune di Catania, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del Contratto specifico-----

La violazione degli obblighi di condotta derivanti dai citati Codici comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto Specifico senza che l'Appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.-----

Articolo 18 - Penali

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' 1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 26 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.-----
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma trova applicazione anche in caso di ritardo:-----
 - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal RUP;



- b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;-----
 - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;-----
 - d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;-----
 - e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.-----
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, rispettivamente, paragrafi 9.a), 9.b), 9.c) e 9.d) del presente Contratto Specifico.-----
4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta. -----
5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 25 delle Condizioni Generali.-----

Articolo 19 - Esecuzione in danno

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.-----
2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto



necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.-----

3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.-----
4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.-----

Articolo 20 - Risoluzione e recesso

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, dall' articolo 41 delle Condizioni Generali. -----
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:-----
 - il rifiuto espresso di eseguire il Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;-----
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, comma 18, del presente Contratto Specifico;-----
 - all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 a cui si rinvia.
3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.-----



4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.-----
5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi. -----
6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. -----
7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, comma 6, dell'Accordo Quadro. -----
8. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.-----

Articolo 20 bis - Elezione di domicilio

Per tutti gli effetti del presente Contratto Specifico, l'Appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale della società **Conteco Check S.r.l.** con sede in Milano, in Via Sansovino , 4 – C.A.P. 20133 - e tutti gli atti, sia giudiziari che amministrativi, ai quali eventualmente darà luogo il presente Contratto Specifico, saranno notificati a mezzo del seguente indirizzo di posta elettronica certificata: conteco@pec.conteco.it.-----

Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 32 delle Condizioni Generali.-----

Articolo 22 - Modifiche assetti proprietari

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi

tecnici ed amministrativi.-----

Articolo 23 - Incompatibilità

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.-----
2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.-----
3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'Appaltatore dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.-----
4. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Soggetto Attuatore e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.---

Articolo 24 - Antimafia

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 il presente Contratto Specifico è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare nei confronti dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi di amministrazione, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, né definitivi né provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Il presente Contratto Specifico è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore e di quanto risultante dalle informazioni prefettizie. In caso contrario il Contratto Specifico si riterrà risolto immediatamente ed automaticamente, ai sensi degli artt. 92 e 94 del D.Lgs. 159/2011.-----

L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente l'eventuale istituzione di procedimento, successivamente alla stipula del presente Contratto Specifico l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi, nei riguardi del rappresentante legale e

dei componenti gli organi di amministrazione.-----

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 D.Lgs. 231/2001, né di essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'art. 53 comma 16 ter, del D.Lgs. 165/01.-----

Articolo 25 - Obblighi di riservatezza - Proprietà

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.-----
2. Le Attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.-----
3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore.-----
4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico, l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.-----
5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.-----
6. Il Soggetto Attuatore potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.-----
7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.-----
8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell'appalto.-----



9. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questo presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.-----

Articolo 26 – Spese - Imposte e tasse

Le spese del presente Contratto Specifico, copie occorrenti, diritti di rogito sono a carico dell' Appaltatore come previsto all'articolo 48 delle Condizioni Generali e sono state già versate al Soggetto Attuatore.-----

Al presente Contratto Specifico dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell' Appaltatore medesimo.-----

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22/02/2007 mediante modello unico informatico (M.U.I.).-----

Articolo 27 - Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.-----

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.-----

Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.----

Per le predette finalità, il trattamento dei dati avverrà tramite: strumenti manuali, informatici e telematici, di guisa da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei



dati è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione del contratto, del possesso dei requisiti previsti, dalle normative vigenti, in materia di acquisizione di beni, servizi e lavori ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione di dati personali.-----

I dati così raccolti potranno essere conosciuti da:-----

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali: il responsabile per la sicurezza , il verificatore/collaudatore;-----

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare del trattamento dati, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento;----- altre amministrazioni pubbliche a cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;-----

- soggetti che facciano richiesta di accesso agli atti nei modi e limiti previsti dalla vigente normativa;-----

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;----- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'aggiudicazione.-----

Il trattamento dei dati, inteso come comunicazione e diffusione dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potrà essere effettuato solo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 101/2018, dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e dal regolamento (UE) n. 679/2016.-----Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e alla rendicontazione di quest'ultimo. La cessazione del trattamento avverrà con la chiusura della contabilità finale del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.-----

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 679/2016 ,dal D.Lgs. 101/2018 e dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.----- Il

delegato titolare del trattamento dei dati personali per la Stazione Appaltante è l'ing. Biagio Bisignani , a seguito provvedimento del Sindaco n. 03/525 dell'01/06/2021.-----

Il Responsabile del trattamento dei dati personali assunti a seguito della stipula del presente contratto specifico ed in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio

di diritti di cui sopra, è la società **Conteco Check S.r.l.** con sede in Milano, in Via Sansovino, 4 - C.A.P. 20133 - nella persona del legale rappresentante come in premessa.-----

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'aggiudicatario viene designato come Responsabile esterno del trattamento dei dati, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.-----

Entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto specifico, il titolare del trattamento e l'appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.-----

Facendo riferimento alla fase di esecuzione e di rendicontazione del presente contratto specifico, l'Appaltatore nella qualità di responsabile esterno del trattamento, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni (compresi quelli sensibili e giudiziari) di cui venga in qualunque modo in possesso ed a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualunque forma e di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.-----

Articolo 28 - Controversie e foro competente

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti. -----
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi



all'azione giurisdizionale.-----

3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Catania ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.---
4. È esclusa la competenza arbitrale.-----
5. Si applica quanto disposto dagli articoli 37 e 38 delle Condizioni Generali.-----

Articolo 29 - Disposizioni generali e norme di rinvio

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite, in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.-----

Io Segretario Generale del Comune di Catania, richiesto, ho ricevuto il presente atto in forma pubblica elettronica, redatto da persona di mia fiducia, esso si compone di numero 35 facciate fin qui dattiloscritte.-----

Di tale atto è stata data lettura alle parti le quali dichiarano di riconoscerlo conforme alle loro volontà e, a conferma, lo sottoscrivono con firma digitale.-----

Tutti gli atti richiamati e materialmente non allegati verranno custoditi dall'Ufficio Contratti del Comune di Catania.-----

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL DIRETTORE: BIAGIO BISIGNANI

L'IMPRESA: STEFANO GIOVANNI SUDATI

IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSANA MANNO



L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 9 – (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
- Art. 11 – (Termini e durata del contratto)
- Art. 12 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 13 – (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)
- Art. 18 – (Penali)
- Art. 19 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 23 – (Incompatibilità)
- Art. 25 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 28 – (Controversie e foro competente)

IL DIRETTORE: BIAGIO BISIGNANI

L'IMPRESA: STEFANO GIOVANNI SUDATI

IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSANA MANNO